

## RAFFRONTO

<p><b>Legge regionale n. 13 del 5 aprile 1983</b></p> <p><i>Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.</i></p>	<p><b>Proposta di legge n. 244/10<sup>^</sup> di iniziativa dei consiglieri Franco Sergio e Orlandino Greco recante:</b></p> <p><i>"Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali –Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13"</i></p>
(...)	(...)
	<i>Art. 7</i>
<p>Art. 40</p> <p><i>(Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)</i></p>	<p>Art. 40</p> <p><i>(Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)</i></p>
<p>1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti.</p>	<p>2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti <b>o qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti.</b></p>
	<p><b>2. bis. Può non procedersi all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali fornisca prova di essere stata preceduta, non più tardi dell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito a tutte le popolazioni interessate di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al</b></p>

	<p><b>Consiglio regionale, con le modalità e i quorum individuati nella presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 4 a 10 della legge regionale recante - <i>Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.</i></b></p>
<p>3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>3. bis. Nel caso di fusioni, la deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.</b></p>
<p>4. Al referendum consultivo sono chiamati:</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale,</p>	<p>a) <i>Identico.</i></p>
<p>b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;</p>	<p>b) <i>Identico.</i></p>
<p>c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione</p>	<p>c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, <b>previo parere favorevole dei Comuni interessati</b>, con decisione</p>

referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.	motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.
(...)	(...)
Art. 44 <i>(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)</i>	Art. 44 <i>(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)</i>
1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.	1. <i>Identico.</i>
2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.	<b>2. Nelle ipotesi di referendum consultivo, sia di quello preventivamente richiesto dai Comuni che da quello disciplinato dall'art. 40 della presente legge, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, per ciascun Comune interessato.</b>
	<b>2. bis. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.</b>
	<b>2. ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame</b>

	<p>degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.</p>
	<p><b>2. quater.</b> Nei casi in cui i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma non tutti i Comuni sono favorevoli, si procede ad emendare la proposta di legge escludendo dalla fusione il Comune o i Comuni in cui l'esito referendario è stato sfavorevole.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>